

**Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020**

Ddl 2960/S

Audizione dell'Ance

Presso le Commissioni congiunte Bilancio
del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati

6 novembre 2017

DDL BILANCIO 2018 (A/S 2960)

PRIME VALUTAZIONI SUI CONTENUTI E PROPOSTE

ABSTRACT	3
VALUTAZIONI SULLE MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE	10
LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE E LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI LOCALI	10
BOX - PROPOSTE ACCELERATORIE IN MATERIA DI CONTENZIOSO NEI LAVORI PUBBLICI.....	16
BOX - INVESTIMENTI PUBBLICI INFERIORI ALLE ATTESE NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF	17
VALUTAZIONI SULLE MISURE FISCALI	20
PROPOSTE EMENDATIVE	28
VALUTAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	31
PROPOSTE EMENDATIVE	34
VALUTAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	35

DdL Bilancio 2018

Prime valutazioni sui contenuti e proposte (testo A/S 2960)

ABSTRACT

*In un contesto generale di ripresa dell'economia italiana, **la situazione del settore delle costruzioni rimane incerta.***

I dati settoriali, osservati nella prima parte del 2017, non lasciano intravedere una ripresa dei livelli produttivi, contrariamente a quanto previsto l'anno scorso, in questo stesso periodo.

L'indice di produzione nelle costruzioni nei primi otto mesi del 2017 risulta ancora negativo (-0,5%) e le costruzioni continuano ad essere l'unico settore a perdere occupazione (-0,8% nei primi sei mesi del 2017).

La stima dell'Ance, formulata a luglio scorso, indica per il 2017 un lieve aumento dello 0,2% su base annua; se confermato, si tratterebbe di un aumento trascurabile, del tutto insufficiente a creare le condizioni di effettiva ripresa per un settore stremato da una profonda crisi.

La Nota di aggiornamento del DEF conferma le difficoltà in particolare nel comparto delle opere pubbliche, e rivede al ribasso la previsione relativa agli investimenti fissi lordi nel 2017 (+0,4% rispetto al +2,8% previsto ad aprile 2017), posticipando agli anni successivi l'aumento di spesa più consistente (+5,1% nel 2018 e +3,4 nel 2019).

Per il 2018, la previsione dell'Ance è positiva, con un aumento degli investimenti in costruzioni dell'1,5%, ma si basa sulla concretizzazione degli effetti degli incentivi fiscali del sismabonus ed ecobonus, che possono dare concreto avvio a un diffuso piano di prevenzione del rischio sismico e di ammodernamento del patrimonio edilizio italiano, e dei piani infrastrutturali decisi in questi mesi.

In questo contesto, la manovra di finanza pubblica per il 2018 conferma la volontà del Governo di sostenere la ripresa dell'economia italiana anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici.

*Il Disegno di legge di bilancio prevede, in particolare, **un'importante iniezione di risorse a favore del Fondo investimenti, istituito con la Legge di bilancio del 2017. Si tratta di 37,9 miliardi di euro per il periodo 2018-2033 che vanno a sommarsi ai 47,5 miliardi stanziati dalla Legge di bilancio per il 2017, portando la dotazione complessiva del Fondo a 85,4 miliardi di euro per gli anni 2017-2033, di cui circa 15 miliardi per il triennio 2018-2020.***

Con questo importante rifinanziamento, il Fondo infrastrutture, che raccoglie i principali finanziamenti per le grandi reti di collegamento stradali e ferroviarie, nonché le risorse connesse a Casa Italia, diventa l'elemento chiave della politica infrastrutturale del Paese.

Occorre tuttavia scongiurare il rischio che si ripeta quanto accaduto nel 2017, nel corso del quale i tempi eccessivamente lunghi di attribuzione delle risorse (9 mesi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM di ripartizione del Fondo) hanno fortemente

limitato il contributo fornito dal Fondo investimenti al rilancio degli investimenti.

Al riguardo, si ricorda che il Governo stimava per l'anno in corso un effetto sulla spesa per investimenti, derivante dall'attivazione del suddetto Fondo, pari a oltre 600 milioni di euro.

In chiusura d'anno, è ancora in dubbio che si possa raggiungere l'obiettivo di spesa, pari a 150 milioni di euro, derivante dalle misure acceleratorie, previste nel Decreto Legge "manovrina" (DL 50/2017), a valere sul Fondo investimenti.

Ulteriori finanziamenti, per un importo complessivo di **850 milioni di euro nel triennio 2018-2020**, sono previsti in favore dei comuni da destinare a opere pubbliche per la **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**.

A queste risorse si aggiungono varie misure, di importo limitato, destinate a sostenere gli investimenti dei comuni. Pur condividendo la scelta di attribuire nuove risorse per la realizzazione di investimenti, suscita qualche perplessità l'eccessiva frammentazione delle procedure e la moltiplicazione dei canali finanziari previsti.

In merito alle **misure per gli enti territoriali**, il DdL di bilancio per il 2018 prosegue l'azione di sostegno agli investimenti, avviata con la Legge di bilancio del 2017, potenziandola e proiettandola su un orizzonte temporale più lungo.

Gli enti locali, infatti, avranno nel biennio 2018-2019, **900 milioni di euro di spazi finanziari da destinare a investimenti** (200 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno) per interventi di edilizia scolastica (400 milioni di euro), impiantistica sportiva (100 milioni di euro) la messa in sicurezza sismica, il rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei siti inquinati.

Il DdL, inoltre, estende la misura fino al 2023 contribuendo a dare maggiore stabilità alla programmazione infrastrutturale degli enti locali.

Apprezzabili, infine, anche le modifiche introdotte nelle tempistiche e nell'attribuzione delle priorità che potranno consentire alle amministrazioni locali un maggiore utilizzo degli spazi finanziari concessi, dopo i limitati risultati che sembrano delinarsi nel 2017.

Tuttavia, l'applicazione della norma nel corso dell'anno ha messo in luce alcune criticità. In particolare, gli enti territoriali hanno evidenziato la difficoltà di decidere di finanziare progetti definitivi e esecutivi in assenza di certezza dell'ottenimento di spazi finanziari per realizzare successivamente le opere.

Per risolvere tale criticità, al fine di sbloccare gli investimenti infrastrutturali a livello locale, l'Ance ritiene opportuno prevedere l'attribuzione di spazi finanziari per la realizzazione dei progetti definitivi e/o esecutivi utili alla presentazione delle richieste nei prossimi anni.


DDL BILANCIO 2018: LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE PREVISTE NELL'ARTICOLATO
valori in milioni di euro

	2018	2019	2020	Totale triennio 2018-2020	Oltre il 2020	TOTALE
Art.34 Investimenti enti locali commissariati	5	5	5	15	-	15
Art.49 Piano Invasi	50	50	50	150	100	250
Art.60 Terremoto Abruzzo 2009	12	-	-	12	-	12
Art.66 Terremoto Ischia 2017	10	20	20	50	-	50
Art.68, co.2 Definanziamento edilizia sanitaria	-	94	-	94	-	94
Art.71 Interventi a favore dei Comuni	150	300	400	850	-	850
Art.95 Fondo investimenti	940	1.940	2.500	5.380	32.500	37.880
TOTALE	1.073	2.315	2.975	6.363	32.600	38.963

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2018

Complessivamente i nuovi stanziamenti per le opere pubbliche, previsti nell'articolato del DdL, ammontano a oltre un miliardo per il 2018 e raggiungono i 6,3 miliardi nel triennio 2018-2020.

In termini di effetti finanziari stimati sul livello degli investimenti che verranno realizzati a seguito di tali misure, comprendendo anche le aperture di spazi finanziari a favore degli enti territoriali, dalle tabelle allegate al DDL emerge una spesa aggiuntiva quantificabile, nel triennio 2018-2020, in circa 3,5 miliardi di euro, di cui solo 180 nel 2018.



(*) Livello di investimenti stimati

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2018

L'Ance esprime grande apprezzamento per queste misure, che si aggiungono a quelle adottate dal Governo negli ultimi mesi e rappresentano una grande opportunità per dotare il Paese di un sistema infrastrutturale efficiente e mettere in sicurezza il territorio migliorando la qualità della vita dei cittadini. La somma dei principali canali di spesa risulta, secondo le stime dell'Ance, di importo superiore a 100 miliardi di euro.

Allo stesso tempo, l'Ance sottolinea la necessità di un'azione incisiva per fare ripartire gli investimenti, al fine di evitare di registrare, ancora una volta, risultati molto al di sotto delle attese.

Il problema principale è quello dei vincoli procedurali, che, negli ultimi anni, hanno annullato ogni tentativo di rilancio degli investimenti pubblici, azzerando il contributo del settore alla crescita dell'economia.

Tra i principali temi su cui l'Ance ritiene opportuno intervenire figurano:

- *il concerto dei Ministeri, spesso inutili duplicazioni di decisioni già prese soprattutto per quel che riguarda le attività pre e post CIPE;*
- *il ruolo e il funzionamento dello stesso CIPE, che appare in alcuni casi insoddisfacente sia per l'inutilità di alcune delibere ridondanti rispetto a decisioni già prese, sia per l'accorpamento nelle riunioni di troppi e spesso disparati provvedimenti e comunque per le tempistiche di emanazione delle relative delibere;*

- la moltiplicazione dei passaggi alla Corte dei Conti, che in particolare per le delibere CIPE duplicano quelle sui decreti che ne recepiscono i contenuti;
- il deficit di progettazione e le difficoltà organizzative interne sia di grandi stazioni appaltanti che di comuni e città metropolitane;
- la definizione più rapida del contenzioso, ivi compreso quello in fase esecutiva, al fine di evitare il cd danno sociale da "inattività" della PA.

Con riferimento alla volontà del Governo di proseguire nella politica di rilancio degli investimenti, l'ANCE sottolinea, infine, l'**opportunità di garantire la continuità delle strutture di missione** istituite sull'edilizia scolastica e sul rischio idrogeologico attraverso una loro conferma anche dopo la fine della legislatura, ovvero attraverso una loro collocazione all'interno del Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne i profili fiscali della Manovra 2018, oltre ad apprezzare la decisione di disattivare per il 2018 gli aumenti delle aliquote IVA, le cui conseguenze avrebbero colpito il settore, comprimendone i primi segnali di ripresa delle attività, l'ANCE esprime un giudizio parzialmente positivo. Pur riconoscendo un'attenzione da parte del Governo all'operatività dei bonus fiscali, sia per gli interventi di riqualificazione energetica, che per quelli di ristrutturazione edilizia, tuttavia, essi non assumono una stabilizzazione definitiva o una proroga per un periodo medio lungo.

Del tutto assenti alcune delle misure auspiccate da tempo e in relazione alle quali si erano ottenute assicurazioni da più parti, e che risultano essenziali per l'avvio e lo sviluppo di un importante piano di rigenerazione urbana.

Gli interventi per i quali si accede al "sismabonus" e l' "ecobonus" ancora stentano a partire poiché necessitano di alcuni miglioramenti che auspichiamo possano essere introdotti nel corso dell'iter del Disegno di legge di Bilancio.

Per quanto riguarda l' "ecobonus", vengono accolte alcune delle richieste dell'ANCE sulla rimodulazione degli incentivi premiando maggiormente quelli più incisivi che comportano un maggior coinvolgimento delle imprese del settore.

Dette modiche, tuttavia, non possono ritenersi sufficienti in un'ottica di reale potenziamento dell'efficacia del beneficio in termini di risparmio energetico. L'ANCE ritiene, infatti, necessaria una rimodulazione dell' "ecobonus" (come del "sismabonus") per gli immobili a destinazione produttiva cui dovrebbe essere riconosciuto il bonus ogni tot metri quadri (es. 200), tenuto conto delle grandi dimensioni di tali strutture che presentano un accatastamento unitario.

Tra l'altro, a giudizio dell'ANCE, è necessario che l'incentivo trovi una sua stabilizzazione, superando la logica delle proroghe di anno in anno.

Positiva, invece, l'estensione della possibilità di "cessione del credito" a tutti i contribuenti (ivi compresi i soggetti "incapienti") per tutte le tipologie agevolate di interventi ivi compresi quelli all'interno delle singole unità immobiliari. Sarebbe altrettanto positivo uniformare le procedure di cessione sia per l' "ecobonus" che per il "sismabonus".

In merito alle modifiche alla disciplina del "sismabonus", si ritiene trattasi di un intervento un po' troppo timido da parte del Governo, che meglio avrebbe fatto, in termini di impatto benefico sul settore, laddove avesse esteso alle zone a rischio sismico 2 e 3 (e non solo alla zona 1, come attualmente previsto) la detrazione IRPEF 75%/85% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96.000 euro) per l'acquisto di case antisismiche.

Va evidenziato che, sempre in tema di prevenzione sismica, è positiva l'introduzione di una detrazione IRPEF per i costi sostenuti per polizze assicurative contro il rischio

sismico. A giudizio dell'ANACE, si tratta, infatti, di un primo passo verso lo sviluppo di una coscienza nella popolazione sulla necessità di prevenire, anche sotto il profilo finanziario, le conseguenze di un potenziale evento calamitoso. Per il futuro, si auspica che vengano studiati meccanismi che favoriscono la certificazione tecnica della situazione statica dell'edificio, per poi, in caso di necessità, provvedere alla messa in sicurezza dello stesso.

Per quanto riguarda, infine, la proroga del potenziamento della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni al 50%, ancora limitata al solo 2018, ne sarebbe altamente auspicabile una definitiva messa a regime.

Valutazione positiva è espressa anche per la proroga della "cedolare secca" al 10% per gli affitti a canone concordato, ma, allo scopo di dare un nuovo vero impulso al mercato delle locazioni, l'ANACE ritiene che lo stesso principio di "tassazione separata" per i redditi da locazione, già applicata per le persone fisiche, dovrebbe venire esteso anche alle locazioni effettuate da imprese.

Diversamente, l'ANACE esprime il proprio rammarico sul percorso intrapreso dal Governo in ordine alle misure fiscali fortemente restrittive che vanno di fatto a minare la solidità delle imprese del settore edilizio.

In particolare, ci si riferisce all'obbligatorietà, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica per le operazioni cd. "B2B", ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA.

La disposizione, di per sé apprezzabile, manca della necessaria contestuale eliminazione del meccanismo dello "split payment". In particolare l'estensione della fatturazione elettronica rende del tutto superfluo lo "split payment".

A parere dell'ANACE, infatti, la fatturazione elettronica obbligatoria tra soggetti IVA costituirebbe un'efficace soluzione alle criticità che derivano dall'ampia applicazione dello "split payment" nei rapporti con le PA, in particolare in termini di incremento esponenziale del credito IVA. Tuttavia, in mancanza della necessaria eliminazione dello "split", la fatturazione elettronica obbligatoria può tradursi in un mero costo amministrativo ulteriore per gli operatori del settore.

In ogni caso, al fine di ripristinare il principio di neutralità dell'IVA, che questo meccanismo di fatto mina, l'ANACE propone l'applicazione del "reverse charge", quale meccanismo di liquidazione dell'IVA dovuta ai fornitori (in uso già da un decennio dalle imprese del settore delle costruzioni), tutte le volte in cui si renda applicabile lo "split payment" verso i committenti pubblici. In alternativa, per rendere pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera mediamente i nove mesi/un anno, potrebbe essere introdotto un modello di dichiarazione Iva mensile, che consenta il rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Ancor più negativo il giudizio sulle gravi conseguenze derivanti della riduzione da 10.000 a 5.000 euro della soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell'ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali.

Anzitutto, la novità normativa incide in maniera rilevante sulla disciplina delle cause di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara, comportando di fatto la potenziale esclusione dalle procedure di gara di imprese che abbiano commesso violazioni di importo scarsamente rilevante.

Sotto altro aspetto, l'abbassamento della soglia in questione ed il contestuale raddoppio a 60 giorni del periodo di sospensione dei pagamenti da parte delle amministrazioni ai

beneficiari, a qualunque titolo, di somme pubbliche, necessario a consentire l'effettuazione di pignoramenti, si ripercuotono negativamente sulla disciplina del pagamento del corrispettivo d'appalto agli operatori economici. Le imprese che, infatti, dovrebbero ricevere il pagamento del corrispettivo d'appalto da parte dell'ente appaltante, potrebbero, a fronte dell'omesso pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore a 5.000 euro, subire una paralisi dei pagamenti per un intero bimestre, in attesa dell'avvio della procedura di riscossione.

In termini generali, tuttavia, la Manovra 2018 manca di un pacchetto di proposte volte a dare concreto avvio ad un serio progetto di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio del nostro Paese. A tal proposito, l'ANCE propone:

- la proroga fino al 2020 della detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B,
- l'estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3 della detrazione Irpef 75%/85% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96.000 euro) per l'acquisto di case antisismiche, site nei comuni della zona a rischio sismico elevato, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica,
- l'applicazione fino al 2021 delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) all'acquisto di immobili da parte di impresa che, entro i 5 anni successivi, si impegni alla ricostruzione degli stessi in classe A sotto il profilo energetico e nel rispetto delle regole di sicurezza che vigono per i nuovi edifici (DM 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"),
- la rimodulazione dei benefici fiscali "ecobonus" e "sismabonus" in funzione dell'immobile su cui s'interviene, commisurando le premialità, se trattasi di opificio o altro immobile strumentale, non più al singolo immobile come "unitariamente accatastato" ma ad una predeterminata superficie (es. ogni 200 mq di superficie utile catastale).

Si tratta di misure che l'ANCE ritiene essenziali per una ripresa del mercato immobiliare e per le quali è auspicabile un'attenzione particolare da parte di Governo e Parlamento.

Con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro, si evidenzia l'introduzione dell'incentivo volto favorire l'occupazione giovanile che viene portato da transitorio a strutturale. Il medesimo, però, sarà soggetto a revoca e a conseguente recupero in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore, aspetto questo particolarmente critico, potendo comportare un freno alle assunzioni.

Si ritiene, invece, positiva la previsione che **proroga il periodo straordinario di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione e crisi aziendale**. Si ritiene, invece, negativa la previsione che inserisce **l'aumento del contributo di licenziamento** dovuto dai datori di lavoro nel caso di licenziamenti collettivi, misura questa particolarmente gravosa per le imprese.

Ancora non sufficienti, inoltre, gli interventi in materia di **Ape sociale**, i cui criteri di accesso per l'edilizia non risultano ancora rispondenti alle esigenze del settore.

Favorevoli, invece, per le aree interessate, gli incentivi alle assunzioni nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno.

Le istanze dell'ANCE in materia di lavoro da inserire nella Legge di Bilancio 2018 riguardano la cassa integrazione guadagni ordinaria e, in particolare, l'esclusione dell'evento meteo dal calcolo delle 52 settimane, la riduzione dell'aliquota contributiva per l'edilizia, i criteri di computo dei 90 giorni di lavoro effettivo.

Per quanto riguarda, infine, le misure per l'internazionalizzazione, l'ANCE esprime

apprezzamento relativamente alla creazione di una struttura dedicata che possa offrire servizi finanziari e assicurativi agli operatori nazionali per l'attività di internazionalizzazione nei Paesi ad alto rischio.

L'ANCE evidenzia inoltre l'assenza di misure utili alla risoluzione della problematica dei crediti storici vantati dalle imprese di costruzioni nei confronti delle istituzioni libiche e sollecita nuovamente il Governo e il Parlamento a trovare una soluzione definitiva a tale problematica, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Trattato firmato tra Italia e Libia nel 2008.

VALUTAZIONI SULLE MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE

In attesa di compiere la consueta analisi della manovra di finanza pubblica, al fine di stimare gli stanziamenti per nuove infrastrutture che verranno iscritti nel bilancio dello stato per il 2018, attraverso l'analisi dei singoli capitoli di spesa recanti nuovi stanziamenti per opere pubbliche, si illustrano di seguito le misure previste nella manovra in grado di sostenere la ripresa degli investimenti pubblici e del settore delle costruzioni.

LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE E LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI LOCALI

MISURE A FAVORE
DEGLI ENTI LOCALI
COMMISSARIATI PER
INFILTRAZIONI
MALAVITOSE

(ART. 34)

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un **fondo dotato di 5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018, per la realizzazione e la manutenzione **di opere pubbliche negli enti locali commissariati per infiltrazioni malavitose**.

Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Per la copertura di tali risorse, si provvede mediante utilizzo di risorse già stanziare nel bilancio dello Stato (capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno relativo al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale in distacco sindacale).

Valutazione

Positiva

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SPORT:
CREDITO D'IMPOSTA
PER
AMMODERNAMENTO
IMPIANTI
(ART. 40, COMMA 1,
LETT. A))

Il DDL, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% degli interventi di ristrutturazione da realizzare, fino a un massimo di 25.000 euro.

Valutazione

Positiva

PIANO INVASI
(ART. 49)

La norma prevede l'adozione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi con l'obiettivo di diffondere strumenti per il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per **interventi volti a contrastare le perdite negli acquedotti**.

Nelle more della definizione del suddetto Piano nazionale, per la realizzazione degli **interventi urgenti in stato di progettazione** è previsto un **Piano straordinario** da adottare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente, il ministero dell'agricoltura, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Per la

realizzazione di questi interventi è prevista la spesa, quale anticipazione del Piano nazionale, di **50 milioni di euro annui per il quinquennio 2018-2022**.

Tale Piano viene realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture. La norma prevede, inoltre, la possibilità per i soggetti attuatori di avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate delle necessarie competenze tecniche.

**Valutazione
positiva**

L'ANCE esprime apprezzamento per la previsione e il finanziamento di un Piano Invasi, finanziato con 250 milioni di euro.

La misura costituisce un importante passo avanti verso l'ammodernamento delle infrastrutture idriche del paese che scontano importanti carenze e sono caratterizzate reti e impianti obsolescenti.

Basti pensare che, secondo i dati Utilitatis (Bluebook 2017), nel 2016 il 35% dell'acqua immessa nella rete nazionale è andata dispersa, con una situazione particolarmente critica al Centro e al Sud, dove le perdite hanno rappresentato rispettivamente il 46% e il 45% del totale.

Inoltre, secondo l'ultima relazione sullo stato dei servizi idrici dell'AEEGSI (2017), a fronte di una vita utile media di circa 40 anni, il 22% della rete ha più di 50 anni e il 36% ha un'età compresa tra i 31 e i 50 anni.

E', quindi, opportuno dare immediata attuazione a tale misura, accelerando i tempi di adozione del Piano straordinario.

**CONTRIBUTO
STRAORDINARIO IN
FAVORE DEL COMUNE
DE L'AQUILA
(ART. 60)**

La norma prevede un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila da destinare alla ricostruzione a seguito del sisma del 2009.

E' previsto, inoltre, un contributo ulteriore di 2 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico.

Valutazione

Positiva

**TERREMOTO DI ISCHIA
(ART. 66)**

Il DDL di bilancio per il 2018 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un Fondo per la ricostruzione di nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 dotato di 10 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Gli interventi da finanziare e le modalità di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia.

**Valutazione
positiva**

Nell'esprimere apprezzamento per lo stanziamento di 50 milioni di euro nel triennio 2018-2020, l'ANCE ribadisce la necessità di definire in tempi rapidi gli interventi da finanziare per consentire la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico.

**RAPPORTI FINANZIARI
STATO-REGIONI A
STATUTO ORDINARIO
(ART. 68)**

La norma disciplina i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a Statuto ordinario definendo i criteri e le modalità di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni.

In questo contesto, la norma prevede la realizzazione della manovra complessiva di circa 2,6 miliardi di euro nel 2018, anche attraverso una

riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria, per un importo pari a 94,10 milioni di euro.

**Valutazione
negativa**

In un contesto generale caratterizzato dalla difficoltà di avviare la realizzazione di opere, la disposizione appare negativa perché ritarda l'avvio di programmi già definiti, per i quali sarebbe stato possibile realizzare lavori già nei prossimi mesi.

**INTERVENTI A FAVORE
DEI COMUNI
(ART.71)**

Il DDL di bilancio prevede, per gli enti locali non beneficiari delle risorse per il risanamento delle periferie di cui alla L.208/2015, contributi complessivi per **850 milioni di euro nel triennio 2018-2020** (150 milioni di euro nel 2018, 400 milioni di euro nel 2019 e 300 milioni di euro nel 2020) **da destinare a opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.**

La norma disciplina nel dettaglio le modalità e le tempistiche attuative.

In particolare, ciascun comune può presentare richiesta per una o più opere pubbliche, per un importo massimo complessivo non superiore a 5.225.000 euro. La norma prevede, inoltre, che il comune beneficiario affidi i lavori entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse.

Inoltre, la norma disciplina le modalità di erogazione dei fondi, da parte del Ministero dell'interno, che verranno trasferiti ai comuni beneficiari secondo scadenze e quote prestabilite, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione.

**Valutazione
positiva**

*L'ANCE esprime apprezzamento per il **finanziamento aggiuntivo di 850 milioni di euro, nel triennio 2018-2020**, da destinare ad una finalità prioritaria dell'agenda politica del Governo, quella della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare.*

Suscitano, tuttavia, qualche perplessità le modalità di erogazione dei fondi da parte del Ministero dell'interno agli enti locali, per il rischio di possibili ripercussioni sui tempi di pagamento delle imprese esecutrici dei lavori, in particolare per quanto riguarda il 20% previsto dopo l'emissione del certificato di collaudo.

**INVESTIMENTI PICCOLI
COMUNI
(ART. 61, co.10)**

La norma prevede per i piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti) un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 per interventi di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, di mitigazione del rischio idrogeologico, di salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, di messa in sicurezza delle strade e delle scuole nonché per la promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamenti di nuove attività produttive.

Con decreto ministeriale vengono stabiliti i criteri di riparto e di attribuzione dei contributi.

**Valutazione
parzialmente
positiva**

L'ANCE, pur condividendo la scelta di attribuire nuove risorse per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, intende esprimere qualche perplessità in merito all'eccessiva frammentazione delle procedure e la moltiplicazione dei canali finanziari previsti.

**INTERVENTI IN
MATERIA DI ENTI
LOCALI
(ART.72)**

Il DDL di bilancio per il 2018 incrementa gli spazi finanziari, destinati dalla manovra dello scorso anno per favorire gli investimenti degli enti territoriali, che passano da 700 milioni di euro a **900 milioni per gli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni destinati ad interventi di edilizia scolastica** (nella legge di bilancio per il 2017 erano previsti 300 milioni per l'edilizia scolastica) **e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva.**

Inoltre, il DDL estende tale misura agli anni 2020-2023, prevedendo spazi finanziari da destinare agli investimenti per 700 milioni di euro per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e delle risorse rivenienti da debito.

La norma, tra l'altro, anticipa di due mesi i termini di presentazione delle domande da parte degli enti territoriali, nonché i termini di ripartizione degli spazi finanziari da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e Ufficio per lo sport) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato). Ciò al fine di permettere agli enti di approvare i bilanci di previsione, includendo anche gli investimenti a valere sugli spazi finanziari assegnati.

Infine, viene introdotta una nuova priorità nella ripartizione degli spazi finanziari, al fine di permettere la realizzazione delle opere, la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è stata finanziata con le risorse previste dal DL "manovrina" (articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

**Valutazione
positiva**

La norma, senz'altro positiva, prosegue l'azione di sostegno agli investimenti degli enti locali, avviata con la Legge di bilancio del 2017, potenziandola e proiettandola su un orizzonte temporale più lungo.

Gli enti locali, infatti, avranno nel biennio 2018-2019, 900 milioni di euro di spazi finanziari da destinare a investimenti (200 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno) per interventi di edilizia scolastica (400 milioni di euro), impiantistica sportiva (100 milioni di euro) la messa in sicurezza sismica, il rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei siti inquinati.

Il DDL, inoltre, estende la misura fino al 2023 contribuendo a dare maggiore stabilità alla programmazione infrastrutturale degli enti locali.

Apprezzabili, infine, anche le modifiche introdotte nelle tempistiche e nell'attribuzione delle priorità che potranno consentire alle amministrazioni locali un maggiore utilizzo degli spazi finanziari concessi, dopo i limitati risultati che sembrano delinearsi nel 2017.

Tuttavia, nel corso del primo anno di applicazione di queste disposizioni, ed in particolare in sede di richiesta di spazi finanziari, gli enti territoriali hanno evidenziato la difficoltà di decidere di finanziare progetti definitivi e esecutivi in assenza di certezza dell'ottenimento di spazi finanziari per realizzare successivamente le opere.

Per risolvere tale criticità, al fine di sbloccare gli investimenti infrastrutturali a livello locale, l'ANCE ritiene opportuno prevedere l'attribuzione di spazi finanziari per la realizzazione dei progetti definitivi e/o esecutivi utili alla presentazione delle richieste nei prossimi anni.

Una tale soluzione permetterebbe di utilizzare un meccanismo già esistente al fine di:

- consentire alle Amministrazioni di avere visibilità sull'intero percorso di realizzazione dell'opera (progettazione + realizzazione), stimolando anche una maggiore collaborazione tra uffici tecnici (Lavori Pubblici) e Ragionerie a livello locale, indispensabile per utilizzare al meglio le misure previste dal Governo;
- indirizzare le risorse da assegnare per le progettazioni verso le misure e le priorità strategiche già individuate dal Governo e dal Parlamento, allo scopo di rendere più efficace l'intervento di rilancio degli investimenti locali;
- assegnare le risorse per le progettazioni anche in base ad alcuni criteri oggettivi (fondo cassa, avanzo di amministrazione), già previsti nell'ambito del percorso di attribuzione degli spazi finanziari.

**FONDO INVESTIMENTI
 (ART. 95)**

La norma prevede un'importante iniezione di risorse per il **Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese** (Fondo Investimenti) istituito con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016).

Si tratta complessivamente di **37.880 milioni di euro per il periodo 2018-2033**, di cui 940 milioni di euro per l'anno 2018, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. In particolare, per il triennio 2018-2020 il Fondo investimenti potrà quindi contare su una dotazione aggiuntiva di 5.380 milioni di euro.

Tali fondi si vanno ad aggiungere ai 47.550 milioni di euro stanziati dalla Legge di bilancio per il 2017 per il periodo 2017-2032, portando la **dotazione complessiva del Fondo a 85.430 milioni di euro per gli anni 2017-2033**.

Per il triennio 2018-2020 il Fondo investimenti ammonta a 15.030 milioni di euro di cui 4.090 nel 2018, 5.440 nel 2019 e 5.500 nel 2020.

LE RISORSE DEL FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E INDUSTRIALE DEL PAESE
 valori in milioni di euro

	2017	2018	2019	2020	TOTALE TRIENNIO 2018-2020	Fino al 2033	TOTALE 2017-2033
Legge di bilancio 2017	1.900	3.150	3.500	3.000	9.650	36.000	47.550
DDL di bilancio 2018	-	940	1.940	2.500	5.380	32.500	37.880
TOTALE	1.900	4.090	5.440	5.500	15.030	68.500	85.430

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2017 e DDL Bilancio 2018

Si ricorda che tali risorse verranno destinate, tra gli altri, a: trasporti e viabilità, infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria, prevenzione rischio sismico, riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Le modalità di programmazione e ripartizione dei fondi aggiuntivi sono analoghe a quelle adottate nel 2017. Pertanto, per l'utilizzo del fondo saranno necessari uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con i ministri interessati, in base ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

**Valutazione
positiva**

L'ANCE esprime apprezzamento per tale misura che conferma la volontà del Governo di sostenere la ripresa dell'economia italiana anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici.

L'importante rifinanziamento del Fondo investimenti consentirà di dare maggiore stabilità e certezza finanziaria agli investimenti programmati su un orizzonte temporale di lungo periodo.

Al riguardo, sulla base della ripartizione adottata dal Governo nel 2017, oltre il 70% del Fondo investimenti riguarda la realizzazione di opere pubbliche.

Tali risorse sono destinate alle reti di collegamento, stradali e ferroviarie con risorse per i Contratti di programma di Anas e Ferrovie e per il completamento delle reti di trasporto rapido di massa e gli interventi che possono contribuire alla realizzazione del programma Casa Italia, ovvero la riqualificazione e la messa in sicurezza antisismica degli immobili pubblici, compresi quelli scolastici, messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie.

***Occorre tuttavia evitare quanto accaduto nel 2017**, nel corso del quale i tempi eccessivamente lunghi di attribuzione delle risorse (9 mesi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM di ripartizione del Fondo) hanno fortemente limitato il contributo che il Fondo investimenti dovrebbe fornire al rilancio degli investimenti nel corso dell'anno.*

Al riguardo, si ricorda che il Governo stimava per l'anno in corso un effetto sulla spesa per investimenti derivante dall'attivazione del suddetto Fondo, pari a oltre 600 milioni di euro.

In chiusura d'anno, è ancora in dubbio che si possa raggiungere l'obiettivo di spesa, pari a 150 milioni di euro, derivante dalle misure acceleratorie, previste nel Decreto Legge "manovrina" (DL 50/2017), a valere sul Fondo investimenti.

Occorre, quindi, dare attuazione concreta a tali fondi, che diventano il perno della politica infrastrutturale italiana.

Al riguardo, accanto alla necessità di accelerare le procedure per la ripartizione e programmazione del Fondo investimenti, l'ANCE ritiene necessaria l'introduzione di norme in grado di imprimere un'azione incisiva per fare ripartire gli investimenti in modo da consentire agli enti di cogliere le opportunità offerte dalle misure adottate negli ultimi anni quali il superamento Patto di stabilità, il consistente aumento delle risorse statali per infrastrutture, strategia pluriennale di investimento per i principali soggetti attuatori e programmi di spesa.

Tra i principali temi su cui appare opportuno intervenire figura:

- il concerto dei Ministeri, spesso inutili duplicazioni di decisioni già prese soprattutto per quel che riguarda le attività pre e post CIPE;*
- il ruolo e il funzionamento dello stesso CIPE, che appare in alcuni casi insoddisfacente sia per l'inutilità di alcune delibere ridondanti rispetto a decisioni già prese, sia per l'accorpamento nelle riunioni di troppi e spesso disparati provvedimenti e comunque per le tempistiche di emanazione delle relative delibere;*
- la moltiplicazione dei passaggi alla Corte dei Conti, che in*

particolare per le delibere CIPE duplicano quelle sui decreti che ne recepiscono i contenuti;

- *il deficit di progettazione e le difficoltà organizzative interne sia di grandi stazioni appaltanti che di comuni e città metropolitane;*
- *la definizione più rapida del contenzioso, ivi compreso quello in fase esecutiva, al fine di evitare il cd danno sociale da “inattività” della PA.*

BOX - PROPOSTE ACCELERATORIE IN MATERIA DI CONTENZIOSO NEI LAVORI PUBBLICI

Il Paese ha bisogno di realizzare, **in tempi congrui e a regola d'arte**, le opere che servono ad ammodernare le infrastrutture, al fine di riacquisire competitività sul mercato globale.

In tale ottica, benché il contenzioso sia un “non problema” (vedi *infra*), si possono ridurre i tempi del rito speciale **in fase di gara**, evitando il cd danno sociale da “inattività della PA. Tale obiettivo, naturalmente, va raggiunto senza pregiudizio del diritto di difesa. Si potrebbe quindi ipotizzare di eliminare il rito cautelare, a favore della definizione del giudizio unicamente con sentenza di merito - in forma semplificata - a udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro breve (ad. esempio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente). Ciò, anche in secondo grado.

Al contempo, occorrerebbe introdurre il divieto di stipula del contratto fino alla pronuncia di tale sentenza, da depositare improrogabilmente entro termini molto rapidi (al max 15 giorni dalla Camera di Consiglio).

Devono poi essere introdotte delle misure capaci di definire con certezza e velocità anche **il contenzioso in fase esecutiva**. A tal fine, occorrerebbe anzitutto rendere più celere la tutela davanti al giudice ordinario, rafforzando, ad esempio l'operatività delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Inoltre, si potrebbero potenziare gli strumenti di tutela alternativi al contenzioso giudiziario, valorizzando l'accordo bonario e reintroducendo l'istituto del Collegio consultivo tecnico, abrogato dal recente decreto correttivo al Codice dei contratti, di cui al D.lgs. n. 56/2017.

FOCUS

La Relazione dell'ANMA - Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi – sullo stato e sulle prospettive del contenzioso in materia di appalti pubblici, resa in occasione dell'emanazione del disegno di legge delega n. 1678 per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni - ha analizzato i dati tratti dal sistema informatico della giustizia amministrativa, dai quali è emerso che **il tempo medio di definizione del ricorso con sentenza in primo grado nel merito**, nel periodo **2009-2013** è pari a:

- **circa 234 giorni**, se la sospensiva è accolta (circa sette mesi e mezzo);
- **circa 333 giorni**, se la sospensiva è respinta (circa undici mesi).

Tale dato viene ritenuto positivo, anzitutto, ove paragonato ai tempi di definizione in primo grado delle liti **nel settore civile**.

Innanzitutto all'AGO, la durata media del processo di primo grado è, infatti, pari a :

- **590 giorni** nel 2012 (ultimo dato disponibile nelle elaborazioni del Consiglio d'Europa).

Tale valutazione positiva sulla tempistica del processo amministrativo in materia di appalti in Italia, peraltro, viene **confermata anche dall'analisi comparata con altri sistemi di giustizia amministrativa in Europa**.

Ad esempio, secondo quanto riportato dal Consiglio d'Europa, in Spagna e in Inghilterra, il tempo

per la definizione delle liti “amministrative” in primo grado è **superiore ai 365 giorni**; in Francia e Germania, la durata delle liti di primo grado è tra i **200 e i 365 giorni**

Ciò posto, la Relazione afferma, tra l’altro, che, *“quanto alla fase processuale, non sembrano praticabili ulteriori interventi tesi alla velocizzazione del rito considerato che la giustizia amministrativa italiana è attestata su risultati ottimali rispetto alla media dei Paesi europei pur avvalendosi di una dotazione di personale in numero inferiore alla media stessa, neanche a pieno regime. Inoltre, va rilevato che già le disposizioni vigenti comportano notevoli sacrifici all’effettività della tutela, pur nell’ottica della velocizzazione del processo. Si pensi, in particolare, ai tempi oltremodo compressi per la proposizione e decisione dei ricorsi, rivenienti dai più recenti interventi legislativi”*.

Tali dati trovano, peraltro riscontro già per l’anno 2106, secondo quanto emerge dai dati statistici contenuti nella Relazione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 – dove si evidenzia un decremento dei ricorsi rispetto agli anni 2014 e 2015 (il dato è generale, non riguarda solo il contenzioso in materia di appalti).

BOX - INVESTIMENTI PUBBLICI INFERIORI ALLE ATTESE NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF

La nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Def), approvata il 23 settembre scorso dal Consiglio dei Ministri, **conferma le preoccupazioni espresse dall’Ance nel corso degli ultimi mesi relativamente alla difficoltà di trasformare le risorse destinate ad investimenti infrastrutturali in cantieri e in spesa.**

Le previsioni relative agli investimenti fissi lordi vengono riviste fortemente al ribasso, come già avvenuto negli anni precedenti (+0,4% nel 2017 rispetto al +2,8% previsto ad aprile) e l’aumento di spesa più consistente viene posticipato agli anni successivi: gli incrementi in valori correnti ammontano rispettivamente al 5,1% nel 2018 e al 3,4% nel 2019.

Nella nota risulta, inoltre, ancora un aumento della spesa corrente al netto degli interessi: +30,2 miliardi di euro nel periodo 2016-2019, pari a +4,3% contro +3,2 miliardi di euro per investimenti fissi lordi (+9,1%).

Nel documento il Governo rivede la previsione di crescita del Pil nel 2017, portandola da 1,1% a 1,5%, e stima per gli investimenti in **costruzioni**, un ulteriore **aumento dell’1,4% in termini reali, al lordo dei costi per il trasferimento di proprietà** (stima Ance: +0,2% su base annua, al netto dei costi per il trasferimento di proprietà).

Rispetto a questo quadro, il Governo intende sostenere la ripresa dell’economia italiana anche attraverso importanti interventi di interesse per il settore delle costruzioni: **il rilancio degli investimenti pubblici, oltre agli sforzi di messa in sicurezza a fronte dei rischi sismici e idrogeologici.**

Su questa base, il Governo prevede una **progressiva crescita degli investimenti in costruzioni**, con aumenti, comprensivi degli effetti delle misure da inserire nella Legge di Bilancio, pari all’1,8% nel 2018 e al 2,3% nel 2019.

- Nel 2016, secondo i dati di consuntivo diffusi dall’Istat, la spesa per investimenti fissi lordi della Pubblica Amministrazione¹ (aggregato costituito per la maggior parte da opere

¹ I dati relativi agli investimenti fissi lordi della PA fanno riferimento al nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 2010). Rispetto al Sec95 il livello degli investimenti fissi lordi è stato rivalutato, principalmente, per effetto della riclassificazione della voce “spesa per armamenti” da consumi intermedi a investimenti e dalla capitalizzazione delle spese in ricerca e sviluppo. La voce investimenti fissi lordi include, oltre alle opere pubbliche, anche macchine, attrezzature, mezzi di trasporto, ricerca e sviluppo e sistemi di equipaggiamento per la difesa nazionale.

pubbliche) si riduce ulteriormente del 4% in valori correnti rispetto all'anno precedente, confermando il trend negativo degli anni precedenti (solo temporaneamente interrotto dalla stazionarietà del 2015, +0,1%).

- Per l'anno in corso, la Nota di aggiornamento del Def di settembre 2017 stima un timido aumento dello 0,4% in valori correnti nel confronto con il 2016. Si tratta di una crescita inferiore alle attese in quanto nel Def di aprile scorso la previsione era di un più robusto +2,8%. La nuova stima di previsione di spesa degli investimenti fissi lordi della PA, infatti, risulta, per l'anno in corso, inferiore di 843 milioni di euro rispetto alla stima precedente.

Ancora una volta, pertanto, viene posticipata agli anni successivi la maggior crescita della spesa per investimenti pubblici. Per il 2018 e 2019 il Governo prevede un significativo aumento, rispettivamente pari al +5,1% e +3,4% su base annua.

Anche nella nota di aggiornamento del Def, lo stesso Governo evidenzia come il livello degli investimenti pubblici sia inferiore alle attese e ribadisce il proprio impegno ad operare *“affinchè il 2017 si chiuda quantomeno con un risultato in linea con le proiezioni e gli investimenti pubblici registrino un cospicuo incremento nel 2018”*, al fine di promuovere un'effettiva inversione di tendenza. *“Ciò affinché venga non solo stimolata la domanda aggregata, ma migliori anche il potenziale di crescita dell'economia attraverso infrastrutture più moderne, efficienti e sostenibili, nonché attività di ricerca e sviluppo”*.

- In valori assoluti (euro) gli aumenti previsti, rispetto all'anno precedente, sono di:

+147 milioni nel 2017

+1.815 milioni nel 2018

+1.270 milioni nel 2019



- L'analisi delle principali componenti della spesa della Pubblica Amministrazione continua ad evidenziare **ulteriori incrementi tendenziali della spesa corrente** al netto degli

interessi che, a legislazione vigente, è prevista crescere dell'1,6% nel 2017, dell'1,2% nel 2018 e dell'1,4% nel 2019. Si tratta di un aumento, in termini assoluti, di circa 30,2 miliardi di euro (+4,3%) nell'arco temporale 2016-2019. Nello stesso periodo la crescita degli investimenti fissi lordi si attesta, invece, a circa 3,2 miliardi di euro (+9,1%).

- Nel 2016 l'economia italiana ha proseguito nel suo ritmo di crescita iniziato nel 2014 con un aumento del Pil dello 0,9% in termini reali su base annua.

Per il 2017 la nota di aggiornamento del Def stima un aumento del Pil dell'1,5% (previsione rivista al rialzo rispetto al +1,1% indicato nel Def di aprile) e un incremento tendenziale dell'1,2% è previsto per gli anni successivi (scenario a legislazione vigente).


Nello scenario programmatico, che tiene conto dell'impatto sull'economia delle misure inserite nel DDL di



Bilancio per il 2018, il Pil è stimato aumentare dell'1,5% per l'anno in corso ed una medesima variazione positiva è prevista per il 2018 ed il 2019.

In particolare, nel quadro macroeconomico, per gli investimenti in costruzioni, è previsto per il 2017 e per il 2018 un ulteriore aumento tendenziale dell'1,4% dei livelli produttivi (+1,1% nel 2016) ed un più significativo incremento dell'1,6% è previsto nel 2019.

Secondo la nota di aggiornamento del Def, l'impatto delle politiche economiche che saranno presentate (quadro programmatico), produrrà sul totale degli investimenti in costruzioni (abitazioni e costruzioni non residenziali pubbliche e private) una ricaduta positiva di 0,4 e 0,7 punti percentuali rispettivamente nel 2018 e nel 2019, rispetto al quadro tendenziale (ovvero a legislazione vigente).



Elaborazione Ance su dati Istat e Nota di aggiornamento Def, settembre 2017

PIL E INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

Variazione % in quantità

	PIL		Investimenti in costruzioni	
	quadro tendenziale	quadro programmatico	quadro tendenziale	quadro programmatico
2016	0,9	0,9	1,1	1,1
2017	1,5	1,5	1,4	1,4
2018	1,2	1,5	1,4	1,8
2019	1,2	1,5	1,6	2,3
2020	1,2	1,3	2,4	1,5

Elaborazione Ance su dati Istat e Nota di aggiornamento Def, settembre 2017

VALUTAZIONI SULLE MISURE FISCALI

Si evidenziano le principali misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni contenute nel DdL di Bilancio per il 2018, attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato (n. 2960/S).

**NEUTRALIZZAZIONE
AUMENTO IVA
(ART.2)**

Viene prevista la **disattivazione**, in misura **totale** per il **2018** e **parziale** per il **2019**, delle **cosiddette "clausole di salvaguardia"** relative all'**aumento** delle **aliquote IVA** e delle accise, già introdotte dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015).

In particolare, per tutto il **2018**, viene **bloccato** l'**aumento** dell'**aliquota IVA** ridotta che resterà **al 10%** (anziché all'11,4%) mentre, dal **1° gennaio 2019**, viene prevista una parziale rimodulazione della stessa che si applicherà in misura pari all'**11,5%** (anziché al 12%).

Come noto, l'art. 5 del D.L. 148/2017 (cd. "Decreto fiscale") è già intervenuto sulle clausole di salvaguardia rimodulando l'incremento previsto per l'**aliquota IVA** del 10%, che quindi passerebbe all'11,4% dal 1° gennaio 2018 (al posto del previsto 11,5%) per poi assestarsi al 12% dal 1° gennaio 2019 (aumento già così previsto).

Adesso, con la proposta contenuta nel DdL di Bilancio 2018, il Legislatore interviene nuovamente sul tema, bloccando per tutto il 2018 l'aumento delle aliquote IVA del 10%, fermo restando l'incremento già previsto per l'aliquota IVA del 22%.

Pertanto, l'aumento delle aliquote IVA è così definito:

Aliquote IVA vigenti	Aliquote IVA dal 1° gen.2018	Aliquote IVA dal 1° gen.2019	Aliquote IVA dal 1° gen.2020	Aliquote IVA dal 1° gen.2021
10%	10%	11,5 %	13%	13%
22%	22%	24,2%	24,9%	25%

Valutazione

La decisione di disattivare l'aumento, programmato già per il 2018, delle aliquote IVA per recuperare gettito è accolta con favore, considerato che una scelta diversa avrebbe prodotto effetti negativi sul mercato ed una forte contrazione dei consumi, tali da compromettere i primi segnali di ripresa del Paese.

In particolare, l'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% avrebbe poi colpito ulteriormente il mercato immobiliare, ad esempio delle "seconde case", comprimendo ancor di più le attività di un comparto ancora fortemente in crisi.

Per completezza, si ricorda comunque che l'art. 5 del D.L. 148/2017 (cd. "Decreto fiscale") già interviene nuovamente sulle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote IVA ed, in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, rimodula esclusivamente l'incremento previsto per l'aliquota IVA del 10%, che quindi passerebbe, dal 1° gennaio 2018, dall'attuale 10% all'11,4% (al posto del previsto 11,5%).

**MODIFICHE
ALL'"ECOBONUS"**

Vengono apportate numerose modifiche all'art.14 del DL 63/2013, che reca la disciplina vigente del cd. "Ecobonus". Tra queste, le principali:

(ART.3,CO.1, LETT.A)

1. la **proroga** per tutto il **2018** della **detrazione IRPEF/IRES** per

l'efficientamento energetico degli edifici (cd. 55%) che, quindi, si applicherà ancora **nella misura del 65%** per le **spese** sostenute **sino al 31 dicembre 2018**, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.

Resta ferma l'applicabilità del beneficio **fino al 31 dicembre 2021**, nella **misura del 65%**, per gli **interventi** di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali.

2. la **riduzione al 50%** della **percentuale di detrazione** per i seguenti interventi:
 - **acquisto e posa in opera di finestre** comprensive di **infissi**, di **schermature solari**,
 - **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **caldaie a condensazione**,
 - **acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**;
3. l'**estensione** della **possibilità di "cessione del credito"** a **tutti i contribuenti** (ivi compresi i soggetti "*incapienti*" - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per **tutte le tipologie** agevolate di **interventi di riqualificazione energetica** (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari).
 Sul punto, sembra confermata la possibilità per gli "*incapienti*" di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari.
4. l'**emanazione** di un **Decreto** del MEF, da adottare **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, che, tra l'altro, introdurrà **specifici massimali di costo** per ogni singola tipologia di intervento.
5. l'**estensione** del **beneficio** (oltre che agli IACP) anche agli **interventi di riqualificazione energetica** effettuati su **immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica** posseduti da **enti e cooperative**.

Valutazione

L'ANCE valuta positivamente le modifiche che vengono apportate alla disciplina fiscale agevolativa riconosciuta per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.

*Particolare apprezzamento suscita la proroga del potenziamento della detrazione per un ulteriore anno con riguardo agli interventi più incisivi, che comportano evidentemente un maggior coinvolgimento delle imprese del settore. Tuttavia, l'ANCE ritiene che anche l'"*ecobonus*" debba trovare una sua stabilizzazione, superando la logica delle proroghe di anno in anno.*

*È, inoltre, da ritenere positiva anche la valutazione in ordine all'estensione della possibilità di "cessione del credito" a tutti i contribuenti (ivi compresi i soggetti "*incapienti*") per tutte le tipologie agevolate di interventi.*

*Tuttavia, dette modiche non possano valutarsi sufficienti in un'ottica di reale potenziamento dell'efficacia del beneficio in termini di risparmio energetico. L'ANCE ritiene, infatti, necessaria una rimodulazione dell'"*ecobonus*" (al pari del "*sismabonus*") in funzione dell'immobile su cui s'interviene, differenziando le premialità a seconda della destinazione d'uso dell'immobile (residenziale o meno).*

Ad esempio, se trattasi di opificio o di altro immobile strumentale, si propone di

quantificare il beneficio, non più con riferimento al singolo immobile come "unitariamente accatastato" ma ad una predeterminata superficie (es. ogni 200 mq di superficie utile catastale).

**PROROGA "BONUS
EDILIZIA"**
**(ART.3,CO.1, LETT.B,
N.1)**

Viene prorogato il potenziamento della **detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni** (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora **nella misura del 50%** per le **spese** sostenute **sino al 31 dicembre 2018**, da assumere entro il **limite** massimo di **96.000 euro**.

La **proroga** a tutto il 2018 dovrebbe riguardare anche la **detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati** da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante.

Valutazione

L'ulteriore proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni è valutata positivamente, anche se ne sarebbe altamente auspicabile una definitiva messa a regime.

**MODIFICHE AL
"SISMABONUS"**
**(ART.3,CO.1, LETT.B,
N.2)**

Per quanto riguarda la **detrazione IRPEF/IRES** delle **spese** sostenute per interventi di **messa in sicurezza statica** delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, nella formulazione già vigente, le novità riguardano:

1. l'estensione del beneficio anche agli interventi effettuati da IACP e da altri enti aventi le medesime finalità (tra cui rientrano le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, assegnate ai soci),
2. l'attribuzione del monitoraggio all'Enea, laddove gli interventi di messa in sicurezza statica consentano di ottenere anche un risparmio energetico.

Valutazione

I ritocchi alla disciplina del "Sismabonus" non appaiono affatto sufficienti rispetto alle esigenze che emergono dal primo anno di applicazione del beneficio, così come concepito dalla Legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016) e ridisegnato dalla più recente "Manovra correttiva" (DL 50/2017, conv. con mod. in legge 96/2017).

In particolare, l'ANCE ritiene necessaria una rimodulazione del beneficio (al pari dell'"ecobonus") in funzione dell'immobile su cui s'interviene, differenziando le premialità a seconda della destinazione d'uso dell'immobile (residenziale o meno).

Ad esempio, se trattasi di opificio o di altro immobile strumentale, si propone di quantificare il beneficio, non più con riferimento al singolo immobile come "unitariamente accatastato" ma ad una predeterminata superficie (es. ogni 200 mq di superficie utile catastale).

Allo stesso modo, si auspica l'estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3 (e non solo alla zona 1, come attualmente previsto) della detrazione IRPEF 75%/85% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96.000 euro) per l'acquisto di case antisismiche, site nei comuni della zona a rischio sismico elevato, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.

**PROROGA "BONUS
MOBILI"**
**(ART.3,CO.1, LETT.B,
N.3)**

Sempre per il 2018, viene altresì prorogata la **detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, **nella misura del 50%** delle **spese** sostenute **sino al 31 dicembre 2018**.

Anche per il 2018 la **proroga** del “**bonus mobili**” viene **riconosciuta ai soggetti che** sull’abitazione da arredare **hanno avviato interventi**, agevolati con il “**bonus edilizia**”, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.

A questi è riconosciuto il “**bonus mobili**” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2017.

Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

Valutazione

Positiva

**DETRAZIONE PER
 SISTEMAZIONE A
 VERDE**

(ART.3,CO.2-5)

Viene introdotta, **per l’anno 2018**, una **detrazione IRPEF/IRES del 36%** su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:

- **sistemazione a verde** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di **giardini pensili e coperture a verde**.

Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono **incluse** anche quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all’esecuzione dei suddetti interventi.

La **detrazione** (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, **è ripartita in 10 quote annuali** di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.

La detrazione spetta **anche per interventi su parti comuni esterne di edifici**, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.

Valutazione

Positiva

**PROROGA
 “CEDOLARE SECCA”
 PER LOCAZIONI A
 CANONI CALMIERATI**

(ART.3,CO.6)

Viene prevista la proroga per il biennio 2018-2019 delle disposizioni contenute nell’art. 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014, che prevede, la **riduzione** (dal 15%) al **10%** dell’aliquota della “**cedolare secca**” applicata sugli **affitti a canone concordato**².

Detta riduzione è stata originariamente ammessa per il quadriennio 2014-2017.

Valutazione

L’ANCE valuta positivamente la proroga della riduzione (dal 15% al 10%) dell’aliquota della “cedolare secca” applicata sugli affitti a canone concordato.

Tuttavia, allo scopo di dare un nuovo vero impulso al mercato delle locazioni, l’ANCE ritiene che lo stesso principio di “tassazione separata” per i redditi da locazione, già applicata per le persone fisiche, dovrebbe esteso anche alle locazioni effettuate da imprese.

L’estensione dell’ambito applicativo della “cedolare secca” anche alle locazioni effettuate dalle imprese, sia “a canone libero” che “a canone concordato”, e con le medesime aliquote applicate dai locatori privati (aliquota del 21%, o del 10% dal 2014 al 2019, nel caso di canoni concordati), sarebbe di certo lo strumento più

² Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cd. “*Federalismo fiscale*”).

utile per risolvere il problema della carenza di abitazioni in affitto, richieste in alternativa all'acquisto, in modo da favorire l'accesso alla casa per le fasce deboli della popolazione e rispondere così alle esigenze di mobilità.

**PROROGA E
MODIFICHE DEI MAXI
AMMORTAMENTI
(ART.5)**

Viene prevista la proroga per il 2018 dell'agevolazione fiscale, introdotta nel 2016, per incentivare le imprese all'acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all'attività produttiva (cd. "superammortamento"). In particolare, così come già previsto, l'incentivo consente di **ammortizzare il 30%** (non più il 40%, come attualmente previsto) **in più del costo d'acquisto³ dei beni strumentali nuovi.**

Viene, altresì, prorogata per il 2018 l'agevolazione fiscale spettante per gli **investimenti in chiave "industria 4.0"**, secondo la quale per l'acquisto di determinati **beni materiali digitali** la percentuale d'ammortamento è pari al **250%** (cosiddetto "iperammortamento" che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d'ammortamento).

Allo stesso modo, viene prorogato l'ammortamento al **140%** anche per specifici **beni immateriali strumentali acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto "iperammortamento"**.

Valutazione

Positiva

**BLOCCO AUMENTO
ALIQUOTE LOCALI
(ART.6)**

Viene prorogata anche per il 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili.

Tuttavia, viene prorogata, anche per il 2018, la facoltà per i Comuni di applicare sulle aliquote **TASI**, mediante propria delibera, la **maggiorazione**, pari allo **0,8 per mille**, naturalmente solo per gli immobili diversi da quelli per i quali viene stabilita l'esenzione dal tributo (quale, ad esempio, l'abitazione principale non di lusso).

Valutazione

Negativa in ordine alla proroga della possibilità di applicazione della maggiorazione TASI

**CREDITO D'IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0
(ART.8)**

Per il triennio 2018-2020, a favore di tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione, svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (applicate ad ambiti specificatamente individuati), viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% del solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 1 milione di euro⁴ per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero economia e finanze, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono emanate le disposizioni applicative, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese

³ Fiscalmente definito ai sensi dell'art.110, co.1 del DPR 917/1986.

⁴ Al presente credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, co. 53, della legge 244/2007 (utilizzo in dichiarazione entro il limite annuo di 250.000 euro) e di cui all'art. 34 della legge 388/2000 (utilizzo in compensazione fino ad un limite massimo annuo di 700.000 euro).

sostenute (che devono essere certificate, le cause di decadenza e revoca del beneficio, e le modalità di restituzione del credito d'imposta in caso di indebita fruizione del credito).

Valutazione

Positiva

**ESTENSIONE DEI PIR
AL SETTORE
IMMOBILIARE
(ART.11)**

Viene **esteso anche al capitale delle società immobiliari** la possibilità di **investimento** attraverso i **PIR – Piani individuali di risparmio**.

Si ricorda che per l'investimento attraverso i PIR, introdotti con la legge di bilancio 2017, viene riconosciuta **un'esclusione da tassazione IRPEF dei rendimenti relativi ad investimenti nel capitale sociale** delle aziende, sino a 30.000 euro annui, con obbligo di mantenere la partecipazione quantomeno per 5 anni (esclusione massima sino a 150.000 euro).

Valutazione

Positiva

**DETRAZIONE IRPEF
PER PREMI RELATIVI A
"POLIZZE
CATASTROFALI"
(ART.67)**

Per le **polizze assicurative contro il rischio sismico**, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 relativamente ad **unità immobiliari residenziali**, è riconosciuta una **detrazione IRPEF pari al 19% dei costi sostenuti dal contribuente, pari all'importo del premio annuo**.

Valutazione

La valutazione è positiva.

Si tratta, infatti, di un primo passo verso lo sviluppo di una coscienza nella popolazione sulla necessità di prevenire, anche sotto il profilo finanziario, le conseguenze di un potenziale evento calamitoso. Per il futuro, si auspica che vengano studiati meccanismi che favoriscono la certificazione tecnica della situazione statica dell'edificio, per poi, in caso di necessità, provvedere alla messa in sicurezza dello stesso.

**MISURE PER IL SUD
(ART.73)**

Prorogato il **credito d'imposta cd. "Mezzogiorno"** (attraverso un rifinanziamento dell'apposito Fondo, per gli anni 2018-2019).

Valutazione

Positiva

**FATTURAZIONE
ELETTRONICA
(ART.77)**

Obbligatoria, dal **1° gennaio 2019**, la **fatturazione elettronica** per le operazioni cd. "B2B", ovvero per tutte le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** poste in essere tra **soggetti IVA** (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata).

In sostanza, viene meno la possibilità per l'impresa o il soggetto IVA di scegliere, mediante opzione, tale tipologia di fatturazione, ma diventa obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le operazioni tra soggetti IVA (privati).

Inoltre, la **fatturazione elettronica obbligatoria** entrerà in vigore, già **dal 1° luglio 2018**, soltanto per le imprese che operano nel settore della cessione di benzina e gasolio e per le **prestazioni rese da subappaltatori** nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con una P.A.

Nel caso di inosservanza di tali obblighi, oltre all'applicazione delle relative sanzioni, viene stabilito che la **fattura emessa con modalità diverse** rispetto a quelle previste dalla legge si **considera "non emessa"**.

Valutazione

La disposizione in commento, seppur apprezzabile, manca della necessaria contestuale eliminazione del meccanismo dello “split payment”, che di fatto si rende del tutto superfluo ai fini del contrasto all’evasione fiscale e alle frodi IVA.

A parere dell’ANCE, infatti, la fatturazione elettronica obbligatoria tra soggetti IVA costituirebbe un’efficace soluzione alle criticità che derivano dall’ampia applicazione dello “split payment” nei rapporti con le PP.AA., in particolare in termini di incremento esponenziale del credito IVA.

Questa ipotesi di soluzione, infatti, farebbe venir meno il presupposto stesso dell’applicazione dello stesso “split payment”, garantendo, allo stesso tempo, l’obiettivo generale di semplificazione del procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili e di ripristino perfetto del principio di neutralità dell’IVA.

In tal ambito, l’ANCE condivide l’intenzione del Governo di proseguire nell’attuazione dei contenuti della comunicazione della Commissione Europea COM(2010)712 del 2 dicembre 2010 avente ad oggetto “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa”, nella quale è chiaramente indicato come la diffusione della fatturazione elettronica faccia parte dell’iniziativa faro della stessa Commissione “un’agenda digitale europea”, che attribuisce un ruolo di primo piano alla realizzazione di un Mercato Unico Digitale e invita all’eliminazione degli ostacoli normativi e tecnici che impediscono l’adozione in massa della fatturazione elettronica.

Quindi, l’ANCE ritiene apprezzabile la norma contenuta, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Stabilità per il 2018, secondo la quale, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria per le operazioni cd. “B2B”, ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata). Tra l’altro, a tale disposizione si aggiunge l’obbligatorietà della fatturazione elettronica, anticipata al 1° luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell’ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.

Tuttavia, il progetto dell’Esecutivo, a tutt’oggi, manca della necessaria contestuale eliminazione del meccanismo dello “split payment”, che di fatto si rende del tutto superfluo ai fini del contrasto all’evasione fiscale e alle frodi IVA.

Alternativamente, al fine di risolvere il problema del credito IVA, occorrerebbe rendere pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera mediamente i sei mesi. A questa finalità può essere letta la proposta ANCE di introdurre un modello di dichiarazione Iva mensile, che consenta il rimborso o la compensazione del credito iva già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Tuttavia, l’ANCE ritiene che, più che di un’ accelerazione nei tempi di recupero del credito IVA, sarebbe quanto mai necessario ripristinare il principio di neutralità dell’IVA, che questo meccanismo di fatto mina. E ciò sarebbe possibile, ad esempio, mediante l’applicazione del “reverse charge”, quale meccanismo di liquidazione dell’IVA dovuta ai fornitori, tutte le volte in cui si renda applicabile lo “split payment” verso i committenti pubblici.

BLOCCO PAGAMENTI PP.AA. (ART.82)

È ridotta, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risultati inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48bis del DPR 602/1973).

Specularmente, viene modificato il D.M. 40/2008, attuativo del citato art. 48**bis**, che stabilisce sia le modalità di verifica della posizione debitoria dell'interessato da parte dell'agente della riscossione, sia la procedura di riscossione delle somme dovute dall'interessato all'Erario

In particolare, in caso di verifica di inadempienza del beneficiario del pagamento da parte dell'agente della riscossione, viene **esteso a 60 giorni** (dagli attuali 30) il **termine di sospensione** per il **pagamento** decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell'ammontare del debito accertato.

Tali disposizioni entreranno in vigore dal 1°marzo 2018.

Valutazione

La disposizione in commento appare fortemente negativa sotto vari punti di vista.

*Anzitutto, essa incide in maniera rilevante sulla disciplina delle **cause di esclusione** degli operatori economici dalle procedure di gara, di cui all'art. 80 del codice dei contratti, poiché stabilisce che "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.[...]"*

Pertanto, il dimezzamento della soglia di cui all'art. 48-bis a 5.000 euro si ripercuote negativamente sulla partecipazione alle procedure di gara, amplificando il concetto di gravità delle violazioni in materia fiscale e comportando la potenziale esclusione dalle procedure di gara di imprese che abbiano commesso violazioni di importo scarsamente rilevante.

*Sotto altro aspetto, l'abbassamento della soglia in questione ed il contestuale **raddoppio a 60 giorni** del periodo di sospensione dei pagamenti da parte delle amministrazioni ai beneficiari – a qualunque titolo- di somme pubbliche, necessario a consentire l'effettuazione di pignoramenti, si ripercuotono negativamente sulla **disciplina del pagamento del corrispettivo d'appalto** agli operatori economici.*

Le imprese che, infatti, dovrebbero ricevere il pagamento del corrispettivo d'appalto da parte dell'ente appaltante, potrebbero, a fronte dell'omesso pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore a 5.000 euro, subire una paralisi dei pagamenti per un intero bimestre, in attesa dell'avvio della procedura di riscossione.

RIAPERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI DEI PRIVATI

(ART.87)

Viene disposta una nuova **riapertura** dei **termini** per la **rivalutazione** delle **aree** (edificabili o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe.

In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilità di **rideterminare** il **valore d'acquisto** dei **terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale** alla data del **1° gennaio 2018**, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all'8% dell'intero valore rivalutato delle aree.

Tale **imposta sostitutiva** deve essere **versata** (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) **entro il 30 giugno 2018**.

Valutazione

Positiva.

Sempre in tema di proroghe, al fine di favorire i processi di riorganizzazione aziendale appare necessaria rendere applicabile, anche per il 2018, la possibilità di assegnazione dei beni di impresa ai soci che, comunque, genera entrate di cassa nel Bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

Nella convinzione che la leva fiscale rappresenti uno strumento molto efficace nel sostenere e promuovere non solo il mercato immobiliare, ma anche più in generale la rigenerazione e lo sviluppo delle nostre aree urbane, nell'ambito del ddl Bilancio 2018, l'ANCE propone di introdurre misure volte a favorire i processi di recupero, riqualificazione urbana ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare, attraverso l'incentivazione degli strumenti più idonei ed efficaci al raggiungimento di tale scopo.

Allo stesso modo, anche a seguito dei recenti eventi calamitosi, si inserisce la questione della ricostruzione e, soprattutto, della prevenzione antisismica che, sicuramente, può essere favorita da strumenti di incentivazione fiscale, ulteriori rispetto a quelli già esistenti.

Inoltre, nell'ambito di una generale azione finalizzata a promuovere le trasformazioni urbane della "città costruita" è prioritario intervenire per rimuovere gli ostacoli che riducono, o addirittura impediscono, l'attivazione degli interventi di "sostituzione edilizia".

Ciò premesso, di seguito, sono esposte nel dettaglio le priorità d'intervento che l'ANCE ha individuato.

PROROGA DEGLI INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI CASE IN CLASSE ENERGETICA ELEVATA

La legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 208/2015 poi, prorogato per tutto il 2017 dall'art.9, co.9-octies, della legge 19/2017, di conversione del DL 244/2016 - cd. "decreto milleproroghe") ha introdotto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato nel biennio 2016-2017, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato e nei 9 successivi.

La misura, fortemente auspicata dall'ANCE, è stata concepita come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l'acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell'abitare. E ciò andando, in primo luogo, a rimuovere uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare.

Tuttavia, la limitazione agli acquisti effettuati solo nel biennio 2016-2017 ne restringe fortemente il potenziale impatto positivo, per cui è necessario estenderne l'applicabilità ad un arco temporale maggiore, pari almeno ad un ulteriore triennio (2018-2020).

ESTENSIONE AMBITO APPLICATIVO DEGLI INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. Per i lavori condominiali, poi, è stata prevista la possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficiario.

A ciò si aggiunga che, in molti casi, per rendere un edificio effettivamente sicuro da un punto di vista sismico, è necessario un intervento talmente radicale, da propendere per la demolizione e ricostruzione dello stesso in luogo di una sua ristrutturazione.

INCENTIVI ALLA
REALIZZAZIONE DI
PIANI DI
RIGENERAZIONE
URBANA

RIMODULAZIONE DI
ECOBONUS E
SISMABONUS PER
FABBRICATI
STRUMENTALI

Proprio a tale scopo, con il più recente D.L. 50/2017 (convertito con modificazioni in legge 96/2017, entrata in vigore lo scorso 24 giugno) è stata estesa l'agevolazione del cd. "sismabonus" agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.

In merito, occorre, favorire l'estensione territoriale anche per le operazioni di acquisto di fabbricati localizzati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, oltre a quelli già agevolati siti nella zona sismica 1.

L'ANCE sostiene da tempo la necessità di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana.

Incentivare fiscalmente queste operazioni potrebbe, infatti, innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti.

Pertanto, allo scopo di rendere economicamente sostenibile le operazioni di scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del territorio che passa solo con gli interventi di sostituzione edilizia, **dovrebbe essere garantito un regime di tassazione agevolata all'impresa che si rendesse disponibile ad acquistare, anche in permuta, interi stabili condominiali, a condizione di demolirli e ricostruirli (anche con variazione di sagoma e volumetria urbanisticamente consentite) e reimmetterli sul mercato con caratteristiche energetiche e strutturali decisamente migliorate rispetto alla situazione preesistente.**

La norma proposta assume carattere temporaneo (sino al 31 dicembre 2021) per coordinamento rispetto alla durata di vigenza degli incentivi riconosciuti per l'acquisto di case antisismiche (cd. "Sismabonus", di cui all'art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n.90, introdotto dall'art. 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96).

Per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti, nonché di diminuzione del rischio sismico, non è possibile prescindere dal fondamentale contributo che può pervenire dalla riqualificazione energetica del parco immobiliare esistente.

A tal proposito, occorre mettere a punto strumenti incentivanti che, per la loro entità ed efficacia, siano in grado di sostenere il Paese nella grande sfida del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e prevenzione sismica, a partire dalla stabilizzazione e dal rafforzamento delle principali misure finora implementate: l'ecobonus e il sismabonus.

In particolare, pur rappresentando entrambi i bonus, certamente, il miglior strumento di incentivazione per l'avvio di interventi complessi, ambedue necessiterebbero di un'attenta **rimodulazione** non solo, come già avviene, in relazione al risultato raggiunto (a cui già corrispondono percentuali differenziate), ma anche in funzione dell'immobile su cui s'interviene, avendo particolare cura **per gli interventi di "riqualificazione energetica" e "prevenzione del rischio sismico", che riguardano l'intero edificio, soprattutto se trattasi di opificio o altro immobile strumentale.**

In questi specifici casi, infatti, gli attuali massimali dell'ecobonus e del sismabonus andrebbero commisurati non più al singolo immobile come "unitariamente accatastato" ma, più adeguatamente, ad una predeterminata

**MESSA A REGIME
BONUS "POTENZIATI"**

superficie (es. ogni 200 mq di superficie utile catastale). Le suddette detrazioni potrebbero essere ripartite, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10.

In un contesto economico generale di timida ripresa, il settore delle costruzioni sta tentando di uscire dalla crisi più grave dal dopoguerra ad oggi, con la caduta dei livelli produttivi in tutti i comparti, ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio abitativo ed efficientamento energetico, l'unico segmento di mercato che non ha conosciuto declino durante questa difficilissima fase economica .

Pertanto, occorre proseguire sulla via avviata dal Governo, con un intervento di:

- ✓ **messa a regime delle nuove quantificazioni dell'agevolazione per il recupero edilizio, sia in termini di percentuale di detrazione (50%) che di limite massimo di spesa agevolata concesso (96.000 euro),**
- ✓ **proroga fino al 2021 (coerentemente a quanto previsto per l'ecobonus riconosciuto per lavori condominiali) degli incentivi per l'efficientamento energetico, nelle percentuali potenziate del 65%.**

**MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELLO
"SPLIT PAYMENT"**

A questi temi, si affianca infine la necessità di richiamare l'attenzione sulle conseguenze disastrose per il settore che derivano dalle ultime novità in tema di IVA. In particolare, la proroga e l'estensione dell'ambito applicativo dello "split payment".

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, dal meccanismo dello "split payment" deriva infatti un incremento esponenziale del credito IVA. Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso.

A tal proposito, l'ANCE da tempo sostiene la necessità di rendere obbligatorio l'uso della fattura elettronica per tutte le operazioni tra soggetti IVA (quindi, anche tra privati), in sostituzione dello "split payment". Se l'introduzione di tale modalità di fatturazione trovasse conferma, l'ANCE è convinta che si potrebbe procedere contestualmente alla definitiva abolizione dello "split payment".

Alternativamente, **al fine di ripristinare il principio di neutralità dell'IVA**, che questo meccanismo di fatto mina, **potrebbe estendersi l'applicazione del "reverse charge", quale meccanismo di liquidazione dell'IVA dovuta ai fornitori (in uso già da un decennio dalle imprese del settore delle costruzioni), tutte le volte in cui si renda applicabile lo "split payment" verso i committenti pubblici.**

Per rendere pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera mediamente i sei mesi, **potrebbe altresì essere introdotto un modello di dichiarazione Iva mensile, che consenta il rimborso o la compensazione del credito iva già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.**

VALUTAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

**INCENTIVO
STRUTTURALE
ALL'OCCUPAZIONE
GIOVANILE STABILE
(ART. 16)**

Introdotta all'art. 16 ***l'incentivo strutturale*** per favorire l'occupazione giovanile stabile.

In particolare, viene riconosciuto, con riferimento alle nuove assunzioni a tutele crescenti di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni, con *decorrenza 1° gennaio 2018*, l'esonero contributivo dal versamento del 50% di contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di esonero pari a 3.000 euro su base annua.

Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero viene esteso ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni.

L'esonero si applica, per un periodo di 12 mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva all'entrata in vigore della legge, di un contratto di apprendistato e nel caso di trasformazione di un contratto a termine, fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.

Lo stesso, spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

L'esonero è totale e pari al 100% dei contributi per i datori di lavoro privati che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica o periodi di apprendistato di alta formazione.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva con la medesima qualifica, effettuato nei 6 mesi successivi, ***comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.***

**Valutazione
parzialmente
positiva**

Si esprime apprezzamento sull'introduzione di tale misura, volta a contenere il costo del lavoro e a favorire l'occupazione stabile.

Positiva, inoltre, la trasformazione di tali incentivi da transitori a strutturali.

Con riferimento, invece, alla impossibilità di fruire del beneficio nel caso in cui si sia proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva, non si ritiene condivisibile il mancato riferimento alle medesime mansioni svolte da tali lavoratori. Una tale impostazione, infatti, comporterebbe una difficoltà nel ricorso all'incentivo.

Anche in merito alla revoca dell'esonero e al recupero del beneficio già fruito, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si ritiene che una tale previsione possa, soprattutto nell'attuale persistere del periodo di crisi, comportare un freno alle assunzioni.

**SOSTEGNO AL
REDDITO IN FAVORE DI
LAVORATORI
COINVOLTI IN
PROCESSI
RIORGANIZZATIVI
COMPLESSI O PIANI DI
RISANAMENTO
COMPLESSI DI CRISI
NELLE IMPRESE PER
LE QUALI LAVORANO
(ART. 19)**

E' stato introdotto, dopo l'art. 22 del DLgs n.148/2015, l'art. 22-bis recante: *"proroga del periodo straordinario di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione e o crisi aziendale"*, con il quale è stata prevista la proroga, per gli anni 2018-2019, dell'intervento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo di 12 mesi e entro il limite di spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno.

Tale possibilità è prevista per le imprese con un organico superiore a 100 unità lavorative, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

La proroga può essere concessa, previo accordo con il Ministero del lavoro con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi, ovvero qualora il programma presenti piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazioni non attuabili nel medesimo limite temporale.

Alle medesime condizioni può essere concessa la proroga di tale intervento, nel limite di 6 mesi, se il piano di risanamento di cui all'art. 21, comma 3, presenta correttivi complessi, volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nei 12 mesi.

**Valutazione
positiva**

Si ritiene positiva la proroga di tali misure di sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori, soprattutto in considerazione dell'attuale periodo di crisi economica che stanno ancora attraversando le imprese.

**MISURE A SOSTEGNO
DELLA
RICOLLOCAZIONE DEI
LAVORATORI DI
IMPRESSE IN CRISI
(ART. 20)**

Prevista la possibilità, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia previsto il completo recupero occupazionale, di concludere la procedura di consultazione (art. 24 D.Lgs n. 148/2015) con un accordo che preveda un *piano di ricollocazione* con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Tali lavoratori potranno richiedere all'ANPAL, entro 30 giorni dall'accordo, ***l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione*** di cui all'art. 23 del DLgs n. 150/2015. L'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale per l'assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro e ha durata pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi.

Al datore di lavoro che assume tale lavoratore è riconosciuto ***l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali*** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, per un periodo di 18 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e di 12 mesi per le assunzioni con contratto a tempo determinato. Se il predetto contratto viene trasformato, nel corso del suo svolgimento, in contratto a tempo indeterminato, il beneficio spetterà per ulteriori 6 mesi.

Dal 1 gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di cui all'art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012 (contributo di licenziamento) è ***innalzata all'82%***. Sono, però, fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo (art. 4 L. n. 223/91) avviate entro il 20 ottobre 2017.

**Valutazione
 negativa**

Pur valutando positivamente la definizione di misure di sostegno alla ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi, nonché la decontribuzione per le imprese che assumono tali lavoratori, si ritiene che il raddoppio del contributo di licenziamento nel caso di licenziamenti collettivi (dall'attuale 41% all'82%) sia una misura assolutamente gravosa per le imprese.

Ciò soprattutto in considerazione del particolare periodo di crisi che stanno attraversando le imprese.

**PROSECUZIONE CIGS
 E MOBILITÀ IN
 DEROGA ANNO 2018
 NELLE AREE DI CRISI
 COMPLESSA
 (ART. 21)**

Prevista la possibilità, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di destinare, nell'anno 2018, le restanti risorse finanziarie stanziata per le regioni di cui ai decreti del Ministero del Lavoro e del Ministero delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, (aree di crisi industriale complessa), alle medesime regioni e per le medesime finalità previste dall'art. 44, comma 11-bis del D.Lgs n. 148/2015.

**Valutazione
 positiva**

Si ritiene positiva la possibilità per le regioni interessate di poter continuare a fruire delle risorse finanziarie rimanenti.

**APE
 (ART. 22)**

Con riferimento ai correttivi apportati alle disposizioni in materia di "Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale" e relativi alla posticipazione di un anno della durata della prestazione (fino al 31 dicembre 2019) e alla rimodulazione del beneficio in favore delle donne e dei lavoratori con contratto a tempo determinato, si ritiene che le stesse non siano sufficienti.

Resta, infatti, ancora insoluta la questione relativa all'accesso all'Ape sociale da parte dei lavoratori edili, i cui requisiti, ad oggi, non risultano assolutamente sufficienti.

**Valutazione
 negativa**

Si ritiene che gli attuali criteri fissati per l'accesso alla prestazione, (svolgere da almeno sei anni, in via continuativa, attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose e essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni) non siano coerenti con le attività dell'edilizia.

*Da considerare, infatti, che la **vita lavorativa** di un operaio edile si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi. Ciò non consente, dunque, un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni, anche in virtù della discontinuità lavorativa tipica del settore delle costruzioni.*

**AGEVOLAZIONI PER
 LE ASSUNZIONI A
 TEMPO
 INDETERMINATO NEL
 MEZZOGIORNO
 (ART. 74)**

Introdotta la possibilità di prevedere per l'anno 2018, da parte dei programmi operativi nazionali (PON), misure per favorire l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ovvero soggetti di età superiore a 35 anni privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Per tali soggetti è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 e la possibilità di estendere l'esonero contributivo fino al 100%.

**Valutazione
 positiva**

Si ritiene positivo l'ampliamento della misura di cui all'art. 16 relativa all'esonero dei contributi per le assunzioni stabili, nei confronti di soggetti residenti nelle aree del Mezzogiorno.

PROPOSTE EMENDATIVE

	<p>E' fondamentale che nella legge di bilancio siano inserite le istanze avanzate dall'Ance in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (D.Lgs n. 148/2015).</p>
ESCLUSIONE DELL'EVENTO METEO DAL CALCOLO DELLE 52 SETTIMANE	<p>Anzitutto, si richiede l'equiparazione dei criteri di conteggio della Cigo tra i diversi settori produttivi.</p> <p>Attualmente, infatti, il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (limite massimo di fruizione della Cassa integrazione ordinaria) non trova applicazione nei casi di interventi richiesti da imprese dei diversi settori industriali a causa di eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Tale principio derogatorio, viceversa, è escluso nei casi di interventi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (compreso l'evento meteo) richiesti da imprese del settore edile e lapideo.</p> <p>Si intende, altresì, eliminare le criticità emerse a seguito della pubblicazione della circolare Inps del 1° agosto 2016, n. 139 e consente, in particolare, una corretta gestione delle causali di Cassa integrazione ordinaria riconducibili agli eventi meteorologici e conseguentemente dei relativi criteri di computo.</p>
RIDUZIONE DELL'ALiquOTA DAL 4,70% AL 4%	<p>Risulta indispensabile provvedere ad una ulteriore riduzione dell'aliquota contributiva in edilizia che tenuto conto dell'incremento del contributo addizionale in misura crescente (9%,12% e 15%), potrebbe quantificarsi dall'attuale 4,70% al 4,00%.</p> <p>La riduzione dell'aliquota prevista per gli operai, infatti, dal precedente 5,20% all'attuale 4,70%, ossia di circa il 10% (come in tutti i settori produttivi), non ha tenuto conto dell'avanzo patrimoniale della gestione edilizia della Cig presso l'Inps, pari a poco meno di 4.000 mln di euro nell'ultimo decennio.</p>
CRITERI DI COMPUTO DEI 90 GIORNI DI EFFETTIVO LAVORO	<p>Il possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva, quanto meno per l'edilizia, limita eccessivamente le possibilità di accesso alla Cigo.</p> <p>Infatti il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri anche nell'ambito dello stesso mese.</p> <p>Pertanto, è di fondamentale importanza una specifica disposizione normativa affinché nel settore edile sia considerata l'anzianità di effettivo lavoro in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall'unità produttiva (cantiere o sede), ove il lavoratore opera o ha operato.</p>
RIPRISTINO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI	<p>L'abrogazione delle Commissioni Provinciali della Cigo sta generando, a seguito della impossibilità del contraddittorio tra l'Istituto e le rappresentanze delle imprese al livello periferico, un aumento esponenziale del contenzioso e dei relativi ricorsi al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della L. n. 88/89.</p> <p>In edilizia, in particolare, per le causali riconducibili all'evento meteorologico, in assenza della fase istruttoria, assolta in maniera puntuale dalle Commissioni, si stanno verificando effetti esattamente opposti a quelli voluti dal legislatore in ordine alla semplificazione della procedura. Infatti, proprio attraverso l'Organo periferico era possibile rendere snello e celere il procedimento decisorio, cosa che, inevitabilmente, sta mancando con l'eliminazione delle Commissioni provinciali.</p>

VALUTAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

EROGAZIONE DI
SERVIZI FINANZIARI
ED ASSICURATIVI A
SUPPORTO DELLE
ESPORTAZIONI E
DELL'INTERNAZION
ALIZZAZIONE

(ART. 32)

Al fine di promuovere le esportazioni e i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane nei cosiddetti "**Paesi qualificati ad alto rischio**", l'articolo prevede che Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – possa operare in qualità di istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società o attraverso una già esistente, per effettuare finanziamenti, rilasciare garanzie e assumersi in assicurazione i rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei Paesi definiti ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF).

Ad oggi, i 9 Paesi qualificati ad "alto rischio" sono: **Nord Corea, Iran, Iraq, Bosnia Erzegovina, Etiopia, Siria, Uganda, Yemen e Vanuatu.**

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. A tal fine Invitalia può usufruire del supporto tecnico di SACE, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) specializzata nell'export credit.

I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia godono della garanzia rilasciata dallo Stato. A copertura di tale garanzia, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un Fondo con una dotazione iniziale di **120 milioni di euro per l'anno 2018.**

Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, Il MEF potrà avvalersi di SACE, come mero agente.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, dovrà deliberare il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste.

**Valutazione
positiva**

L'Ance esprime apprezzamento relativamente alla creazione di una struttura dedicata che possa offrire servizi finanziari e assicurativi agli operatori nazionali per attività di internazionalizzazione nei Paesi ad alto rischio. La norma può infatti consentire di mettere a disposizione delle aziende italiane strumenti indispensabili per operare in tali mercati.

In questo senso, la norma può favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business anche per l'industria italiana delle costruzioni che per tecnologia, capacità di progettazione, di esecuzione e di gestione, rappresenta una delle più importanti e avanzate al mondo.

**CREDITI VANTATI
DA IMPRESE
VERSO LA
LIBIA**

Da ultimo, con riferimento alle misure per l'internazionalizzazione, l'Ance evidenzia l'assenza di misure utili alla risoluzione della problematica dei crediti storici vantati dalle imprese di costruzioni nei confronti delle istituzioni libiche, per un importo pari a circa 233 M€, di cui all'articolo 13 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione firmato tra Italia e Libia nel 2008.

L'Ance sollecita nuovamente il Governo e il Parlamento a trovare una soluzione definitiva a tale problematica, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione firmato tra Italia e Libia nel 2008.